

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 261

Adunanza 28 gennaio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 09:50 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, ~~Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: RICCA, TRONZANO

(Omissis)

**D.G.R. n. 48 - 4605**

OGGETTO:

Approvazione della rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, a norma dell'art. 1, commi 276 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

A relazione dell'Assessore ICARDI

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto la stipula di un'Intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della Legge del 5 giugno 2003 n. 131 in merito alla realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
- il comma 5, dell'articolo 50, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 2003, e i successivi provvedimenti dirigenziali del Ministero dell'Economia e delle finanze, tra cui il decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18 marzo 2008, hanno disciplinato la raccolta delle informazioni relative al monitoraggio dei tempi di attesa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 280, lettera e) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la Legge 3 agosto 2007 n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" ha disciplinato gli interventi in materia;
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ha aggiornato le disposizioni in materia, fra l'altro, di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- l'emergenza da COVID-19, dal mese di marzo 2020, ad oggi prorogata al 31 marzo 2022, ha comportato un importante impatto sull'attività erogativa in termini di riorganizzazione di interventi,

visite, prestazioni, screening (pur con salvaguardia per le attività a carattere di urgenza o indifferibilità) e contestualmente la necessità di procedere ad un recupero delle stesse.

#### Richiamati:

- l'art 29 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che riporta le disposizioni urgenti in materia di liste di attesa, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- l'art. 26 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, titolato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106, "Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse", convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106;

- la D.G.R. n. 2-1980 del 23.09.2020, titolata "Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104. Obiettivi programmatici e riparto risorse alle Aziende pubbliche del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2" con cui è stato approvato, all'allegato A, il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici;

- la D.G.R. n. 22-3690 del 06.08.2021, titolata "Approvazione dell'aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n. 2-1980" con la quale si è disposto per l'aggiornamento del Piano di recupero delle liste di attesa, secondo le indicazioni fornite nel D.L. 73/2021 sopra citato ed approvato quale Allegato A dell'atto suddetto.

#### Dato atto che:

l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (Finanziaria 2022) - pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49 – ha previsto, con particolare riferimento al recupero delle liste di attesa, quanto segue:

"[...]

comma 276. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Comma 277. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A

dell'allegato 4 annesso alla presente Legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle Regioni interessate dai Piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 278. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente Legge [*che prevede, per la Regione Piemonte, un importo pari ad € 36.862.840,00*].

Comma 279. Il Ministero della Salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276. Ove il Ministero della Salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276 al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della Regione o Provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

[...].

Considerato che:

- con nota prot. n. 1356 del 21.01.2021, come integrata con nota prot. n. 1525 del 24.01.2022 – agli atti della Direzione Sanità e Welfare – la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ha provveduto ad inviare il documento “Linee di indirizzo per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2”, per la stesura dei Piani regionali per il recupero delle liste di attesa, previsti dalla Legge di Bilancio 2022, all’art. 1, commi 276-279;

- nelle Linee di indirizzo di cui al paragrafo precedente sono dettagliate le indicazioni sui contenuti che il Piano Operativo regionale deve contenere, in ambito di ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale e screening oncologici, in coerenza con il Piano già predisposto ai sensi dell’art. 29 del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020 e successivamente rimodulato ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.

Tenuto conto che:

- gli Uffici competenti della Direzione Sanità hanno espletato l’istruttoria relativa alla relazione di attività ed al relativo rendiconto delle spese sostenute da parte delle Aziende Sanitarie regionali, nell’ambito del periodico monitoraggio sulle attività inerenti all’attuazione del Piano operativo regionale di recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, di cui alla D.G.R. n. 2-1980 del 23.09.2020, come integrata con D.G.R. n. 22-3690 del 06.08.2021;

- dall’istruttoria di cui all’alinea precedente, sono emerse criticità nelle tempistiche di erogazione di altre prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero escluse dal monitoraggio, effettuato

ai sensi del Piano nazionale di Governo dei Tempi di Attesa 2019-2021, recepito con D.G.R. n. 110-9017 del 16.05.2019, che saranno oggetto di successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare, ai fini dell'inserimento nei Piani Aziendali di recupero delle liste di attesa.

Viste:

- le Linee Guida Nazionali del sistema CUP del 29 aprile 2010;
- l'Intesa, sancita il 21 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'art. 1, comma 280 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”;
- l'Intesa sancita il 18 dicembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019–2021;
- la D.G.R. n. 110-9017 del 16.05.2019, inerente a “Recepimento dell'Intesa [...] tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019-2021 [...] e approvazione del "Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica e di Ricovero per il triennio 2019-2021”, a parziale modifica della D.G.R. n. 17-4817 del 27.03.2017”;
- la D.G.R. n. 6-1613 del 03.07.2020, “Prima attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza (Televisita), in conformità alle "Linee di indirizzo nazionali di telemedicina" (repertorio atti n. 16/CSR), ai sensi dell'Intesa del 20 febbraio 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 51-3662 del 30.07.2021, titolata “Costituzione della Commissione regionale per il recupero ed il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, a supporto del Gruppo di Coordinamento del Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Ricovero, di cui alla D.G.R. 16 maggio 2019 n. 110-9017”;
- la determinazione dirigenziale del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari n. 1576/A1413C/2020 del 10/12/2020, con cui è stata accertata sul capitolo 20380/2020 ed impegnata sul capitolo 162028/2020, la somma di € 35.219.754,00, in attuazione del D.L. 104/2020;
- la determinazione dirigenziale del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari n. 1666/A1413C/2020 del 17/12/2020 con cui è stato determinato di assegnare e subimpegnare l'80% delle risorse nazionali di cui all'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad € 28.175.803,00.

Preso atto:

- della nota prot. DIRMEI n. 0126147/2021 del 09.04.2021, avente per oggetto “Ripristino delle attività ordinarie e attività di screening. Pianificazione del recupero delle liste di attesa. Programmi operativi di cui all'art. 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n. 27. Richiesta aggiornamento piani operativi aziendali per il recupero dei tempi di attesa”;
- della nota della Direzione Sanità e Welfare prot. 23698 del 29.06.2021 “Ulteriori precisazioni relative al recupero delle liste di attesa delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici. Trasmissione aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa”, con la quale a Direzione Sanità e Welfare, in coerenza con le nuove

indicazioni nazionali, ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento del "Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa" e a trasmetterlo alle Aziende nella versione del 20 giugno 2021;

- della nota della Direzione Sanità e Welfare prot. 24014 del 01.07.2021 avente per oggetto "Accordo concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" con cui le Aziende Sanitarie, in attuazione dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 25.05.2021 n. 73, sono state invitate ad avviare i rapporti convenzionali necessari, al fine del recupero delle liste di attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, nonché per far fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al COVID-19;

- della nota della Direzione Sanità e Welfare prot. 26767 del 22.07.2021 avente per oggetto "Visite e prestazioni: indicazioni per il ripristino ed il recupero delle liste di attesa", nella quale sono state definite le modalità di prenotazione e disponibilità delle agende del sistema CUP e di realizzazione di percorsi aziendali volti alla tutela del diritto alle prestazioni;

- della nota della Direzione Sanità e Welfare prot. 27045 del 26.07.2021 avente per oggetto "Trasmissione aggiornamento piano regionale di recupero liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e screening oncologici e richiesta adeguamento piani aziendali", con cui è stato trasmesso un ulteriore aggiornamento del Piano regionale, successivamente approvato con D.G.R. n. 22-3690 del 06.08.2021, a seguito del quale le Aziende Sanitarie hanno provveduto ad un successivo adeguamento del piano locale per il recupero delle liste di attesa.

Posto tutto quanto sopra, anche a seguito delle consultazioni con le Aziende Sanitarie regionali, si ritiene necessario di:

- approvare la rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1, commi 276 e seguenti della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", così come dettagliato all'Allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;

- assegnare alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero ospedaliero e di screening oncologici non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, da erogare nel corso dell'anno 2022 ad integrazione di quanto già fatto nel 2021, ai sensi della normativa vigente;

- precisare che rientrano fra le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero, oggetto di recupero, anche alcune escluse dal monitoraggio effettuato ai sensi del Piano nazionale di Governo dei Tempi di Attesa 2019-2021 - recepito con D.G.R. n. 110-9017 del 16.05.2019 - soggette a critico calo di erogazione per classe di priorità;

- stabilire che le prestazioni di cui all'alinea precedente saranno oggetto di interventi di recupero dei tempi di attesa, nell'ambito delle singole Aziende Sanitarie Regionali, in accordo con la Direzione Sanità e Welfare;

- rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione di dettaglio delle prestazioni di cui ai paragrafi precedenti, sulla base di istruttoria a cura della Direzione Sanità e Welfare;

- dare atto che, ai sensi dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024":

- per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni

previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022;

- la Regione Piemonte rimodula il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presenta entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è previsto un importo per la Regione Piemonte di € 36.862.840,00 (comprensivo della quota per le strutture private accreditate, di cui al punto successivo), come dettagliato nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima Legge 23/2021;

- il Ministero della Salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276;

- stabilire che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aggiornare ed attuare sistematicamente il proprio Piano di Recupero aziendale sulla base di quello regionale, secondo le indicazioni e i tempi definiti dalla Direzione Sanità e Welfare, specificando il modello organizzativo prescelto per il recupero dell'attività, la modalità di destinazione delle risorse, l'incremento dei ricoveri (Dimissioni) programmati per disciplina, del numero di visite e prestazioni ambulatoriali programmate per branca e dell'attività di screening, con le relative azioni e tempi ed attuate e con le attività di valutazione e miglioramento;

- demandare alla Direzione Sanità e Welfare la definizione degli ulteriori indirizzi operativi alle Aziende sanitarie ed il monitoraggio della puntuale attuazione dei Piani operativi aziendali, nonché dell'adozione delle strategie e azioni necessarie per il governo della domanda delle prestazioni ambulatoriali;

- demandare a successivo provvedimento di Giunta ogni eventuale rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici - dettagliato all'Allegato A al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale - da predisporre in base alla normativa vigente ed alle indicazioni fornite in materia dal Ministero della Salute;

- rinviare a successivo provvedimento di Giunta il riparto alle Aziende Sanitarie regionali dei fondi di cui alla L. 23/2021;

- rinviare, per quanto non innovato dal presente atto, alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in tema di recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

## d e l i b e r a

1. di approvare la rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1, commi 276 e seguenti della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", così come dettagliato all'Allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;

2. di assegnare alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero ospedaliero e di screening oncologici non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, da erogare nel corso dell'anno 2022 ad integrazione di quanto già fatto nel 2021, ai sensi della normativa vigente;

3. di precisare che rientrano fra le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero, oggetto di recupero, anche alcune escluse dal monitoraggio effettuato ai sensi del Piano nazionale di Governo dei Tempi di Attesa 2019-2021 - recepito con D.G.R. n. 110-9017 del 16.05.2019 - soggette a critico calo di erogazione per classe di priorità;

4. di stabilire che le prestazioni di cui all'alinea precedente saranno oggetto di interventi di recupero dei tempi di attesa, nell'ambito delle singole Aziende Sanitarie Regionali, in accordo con la Direzione Sanità e Welfare;

5. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione di dettaglio delle prestazioni di cui ai paragrafi precedenti, sulla base di istruttoria a cura della Direzione Sanità e Welfare;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024":

- per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022;

- la Regione Piemonte rimodula il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presenta entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è previsto un importo per la Regione Piemonte di € 36.862.840,00 (comprensivo della quota per le strutture private accreditate, di cui al punto successivo), come dettagliato nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima Legge 234/2021;

- il Ministero della Salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276;

7. di stabilire che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aggiornare ed attuare sistematicamente il proprio Piano di Recupero aziendale sulla base di quello regionale, secondo le indicazioni e i tempi definiti dalla Direzione Sanità e Welfare, specificando il modello organizzativo prescelto per il recupero dell'attività, la modalità di destinazione delle risorse, l'incremento dei ricoveri (Dimissioni) programmati per disciplina, del numero di visite e prestazioni ambulatoriali programmate per

branca e dell'attività di screening, con le relative azioni e tempi ed attuate e con le attività di valutazione e miglioramento;

8. di demandare alla Direzione Sanità e Welfare la definizione degli ulteriori indirizzi operativi alle Aziende sanitarie ed il monitoraggio della puntuale attuazione dei Piani operativi aziendali, nonché dell'adozione delle strategie e azioni necessarie per il governo della domanda delle prestazioni ambulatoriali;

9. di demandare a successivo provvedimento di Giunta ogni eventuale rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici - dettagliato all'Allegato A al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale - da predisporre in base alla normativa vigente ed alle indicazioni fornite in materia dal Ministero della Salute;

10. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta il riparto alle Aziende Sanitarie regionali dei fondi di cui alla L. 234/2021;

11. di rinviare, per quanto non innovato dal presente atto, alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in tema di recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale  
Il funzionario verbalizzante  
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 gennaio 2022.

ez/